



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

### **L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E ALL'IDENTITÀ SICILIANA**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTI i DD.PP.RR 635/75 e 637/75;  
VISTE le leggi regionali 80/77 e 116/80;  
VISTO il Decreto legislativo 20.10.1998, n.368;  
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;  
VISTA la L.R. 15 maggio 1991 n. 17, recante norme sulla istituzione ed ordinamento dei musei regionali e su interventi nel settore del teatro e dei beni culturali;  
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004 nr. 42 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;  
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 nr. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;  
VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, che ha sostituito il D.P.Reg. nr. 370 del 28 giugno 2010;  
VISTA la Convenzione "For the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage" approvata dalla trentaduesima sessione della Conferenza Generale UNESCO il 17 ottobre 2003, che ha impegnato gli Stati componenti all'identificazione e alla salvaguardia delle Eredità Culturali Immateriali - Intangible Cultural Heritage anche mediante la predisposizione da parte degli stati membri di Registri del Patrimonio Culturale Immateriale;  
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 80/77, la Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'Isola, promuove le più idonee attività sociali e culturali;  
VISTO il D.A. n.77 del 26.07.2005 con il quale, allo scopo di dare attuazione ai criteri della suddetta convenzione è stato istituito il REI (Registro delle Eredità Immateriali) della Regione Siciliana;  
CONSIDERATO che ai sensi del precitato decreto, per l'esame delle richieste di iscrizione nel Registro il Dipartimento dei beni culturali e della Identità Siciliana si avvale di un'apposita Commissione Eredità Immateriali, i cui componenti sono nominati dall'Assessore Regionale dei Beni Culturali tra gli esperti del settore;  
VISTO il D.A. n.78 del 26.07.2005 con il quale è stata istituita la Commissione REI;  
VISTO il D.A. n. 29 del 9.07.2010 e ss.mm. e ii. con cui è stata rinnovata la Commissione REI;  
VISTO il D.A. n. 04 del 13.06.2013 con cui sono state apportate modifiche sulla durata e composizione della medesima Commissione REI;  
VISTO il D.P.Reg. nr. 74/Area 1^/S.G. del 3 aprile 2013, con il quale la Dott.ssa Mariarita Sgarlata è stata nominata Assessore per i Beni Culturali e per l'Identità Siciliana;  
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della Commissione per le Eredità Immateriali;

**DECRETA**

## Articolo 1

Per quanto in premessa, la Commissione Eredità Immateriali, quale organo consultivo dell'Assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana, è ricostituita, nella composizione di cui al successivo articolo 2, al fine di effettuare l'esame delle proposte di iscrizione, di conferma o di cancellazione nel REI della Regione Siciliana, come previsto nel D.A. n. 77 del 26.07.2005.

## Articolo 2

La Commissione REI è così costituita:

- Prof. Mario Pagano;
- Dott. Sergio Todesco;
- Dott.ssa Orietta Sorgi;
- Prof. Sergio Bonanzinga;
- Dirigente del Servizio del Dipartimento dei beni culturali e all'identità siciliana che cura la materia del REI;
- Dott. Giuseppe Dragotta, nella qualità di Segretario.

La Commissione REI può essere inoltre integrata da un Componente, senza diritto di voto, individuato tra i soggetti facenti parte gli Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore protempore, appositamente designato con nota autorizzativa, prima dello svolgimento delle sedute.

## Articolo 3

La Commissione REI dura in carica tre anni dalla data dell'insediamento, successivo al presente Decreto, ed è rinnovabile; essa ha sede presso i locali dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e le funzioni di segreteria sono assicurate da un dirigente o funzionario del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, come individuato al precedente articolo 2, con il supporto del Dipartimento medesimo.

La partecipazione alla Commissione e alle attività di segreteria non dà diritto ad alcun compenso e nessuno onere potrà gravare sul bilancio dell'Amministrazione.

## Articolo 4

Hanno diritto di presiedere, senza diritto di voto, le sedute: 1) l'Assessore ai beni culturali e all'identità siciliana; 2) il Dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

La Commissione REI può essere integrata, ove richiesto dall'Assessore o da deliberazione della stessa Commissione, da componenti esterni, senza diritto di voto, esperti nella trattazione di specifiche problematiche nel settore dei beni immateriali.

## Articolo 5

La Commissione REI si dota di un regolamento per lo svolgimento dei lavori, presieduti, in assenza dell'Assessore e del Dirigente generale di cui all'articolo 4, da un componente eletto per ciascuna seduta. Il regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, per la sua esecutività.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

## Articolo 6

Del presente decreto si darà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; esso sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, li 13 1 LUG. 2013



L'ASSESSORE

Mariarita Sgarlata